

Circolare esplicativa

OGGETTO: Nuovo Regolamento del regime sanzionatorio del Fondo di previdenza generale

Il mancato adempimento da parte degli iscritti degli obblighi contributivi e dichiarativi previsti in favore delle gestioni “Quota A” e “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale sono sanzionati secondo le previsioni del Regolamento del regime sanzionatorio del Fondo di Previdenza Generale.

L’attuale congiuntura economica e le molteplici sollecitazioni provenienti dalla categoria, hanno indotto la Fondazione a ritenere opportuna una rivisitazione dell’attuale regime sanzionatorio volta ad attenuarne il rigore.

In particolare, si è provveduto a:

1. ridurre le sanzioni applicabili diminuendo la quota percentuale con la quale viene maggiorato il Tasso Ufficiale di Riferimento;
2. ridurre il tetto massimo delle sanzioni;
3. prevedere, in caso di evasione, un trattamento di maggior favore per gli iscritti che, in qualsiasi tempo, denunciano spontaneamente il proprio inadempimento;
4. introdurre la possibilità di riconoscere piani di ammortamento più favorevoli al verificarsi di specifiche condizioni;
5. considerato che gli Ordini costituiscono il naturale punto di riferimento degli iscritti sul territorio, rafforzare la collaborazione fra Enpam e Ordini medesimi nella promozione del corretto adempimento degli obblighi contributivi da parte dei professionisti, nel più ampio quadro del miglioramento della loro tutela previdenziale.

Con la presente circolare, si desidera fornire un quadro delle principali previsioni contenute nel Regolamento in parola, che si unisce alla presente per opportuna conoscenza.

❖ **Ritardato pagamento del contributo dovuto alla gestione “Quota B” (art. 3)**

Il contributo in favore della gestione “Quota B” si considera versato in ritardo quando il pagamento viene effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del termine di ciascuna rata.

In tal caso, è dovuta una sanzione pari all’1% del contributo di cui si è ritardato il versamento.

❖ **Morosità gestioni “Quota A” e “Quota B” (art. 2, comma 1, art. 4, comma 1)**

Ricorrono le fattispecie di morosità su entrambe le gestioni del Fondo di previdenza generale in caso di:

- mancato pagamento dei contributi dovuti;
- versamento dei contributi in favore della gestione “Quota A” oltre la scadenza prevista dalla normativa vigente;
- versamento dei contributi in favore della gestione “Quota B” oltre i novanta giorni dalla scadenza stabilita.

Per tali fattispecie l’iscritto, oltre il contributo non versato, deve corrispondere una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) maggiorato, attualmente, di 3 punti percentuali. In precedenza, la maggiorazione in esame era pari al 5,5%.

Le sanzioni applicabili non possono comunque essere superiori al 40% del contributo omesso. Prima delle modifiche, il tetto massimo delle sanzioni era pari al 70%

❖ **Evasione gestione “Quota B” (art. 5 e art. 7, comma 1)**

Si parla di evasione sulla gestione “Quota B” qualora:

- la dichiarazione dei redditi professionali venga omessa o non sia conforme al vero;
- non si comunichi il venir meno delle condizioni previste per usufruire della contribuzione ridotta.

In caso di evasione, oltre la sanzione civile, in ragione d’anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) maggiorato di 3 punti percentuali - prevista per la morosità - l’iscritto deve corrispondere un’ulteriore sanzione, sempre in ragion d’anno, pari al 4%.

Per tali fattispecie, il tetto massimo delle sanzioni applicabili è ora pari al 60%, in luogo del 70% prima previsto. Nell’individuazione del predetto limite non concorre la predetta sanzione aggiuntiva del 4%.

❖ **Evasione con denuncia spontanea (art. 6, comma 1)**

Il Regolamento contiene una norma di favore per coloro che, trovandosi in una delle fattispecie di evasione sopra descritte, si attivano volontariamente per sanare le proprie irregolarità dichiarative e contributive prima della formale contestazione da parte dell’Ente.



In tal caso, infatti, trova applicazione la più mite disciplina sanzionatoria prevista per la morosità, vale a dire la sola sanzione civile, in ragione d'anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) maggiorato di 3 punti percentuali, senza l'ulteriore sanzione del 4% contemplata per l'evasione.

Prima della riforma regolamentare, questo regime era limitato ai casi di denunce spontanee pervenute entro l'anno solare successivo a quello in cui era avvenuta l'evasione.

Attualmente, invece, non è previsto più alcun limite temporale e le più mitigate sanzioni previste per la morosità trovano applicazione per tutti i casi di denunce spontanee del professionista, a prescindere dal momento in cui sono operate.

Tale previsione porta con sé indubbi effetti deflattivi sull'entità delle morosità maturate, poiché il debito complessivo dell'iscritto, a parità di contributo omesso, risulta minore in caso di autodenuncia delle irregolarità contributive rispetto ai casi di un loro accertamento operato dalla Fondazione tramite l'Anagrafe tributaria.

È evidente, quindi, l'importanza per il professionista di conoscere il beneficio in parola, anche grazie ad un'idonea campagna informativa degli Ordini.

❖ **Rateazione (art. 10, commi 1 e 2)**

L'iscritto può corrispondere quanto complessivamente dovuto per sanare le irregolarità contributive in un'unica soluzione oppure ratealmente, qualora la morosità superi i mille euro.

Il testo previgente del Regolamento prevedeva un periodo massimo rateizzabile di ventiquattro mesi suddiviso in dodici rate bimestrali.

Con le modifiche operate, al fine di agevolare i professionisti nella fase di regolarizzazione delle inadempienze, è stata introdotta la possibilità di richiedere una dilazione fino ad un massimo di diciotto rate bimestrali (corrispondenti a 36 mesi) per coloro che attivano l'addebito diretto su conto corrente per il pagamento di tutte le somme dovute all'ENPAM.

❖ **Rateazione per gli iscritti in condizioni disagiate (art. 10, comma 2-bis)**

La Fondazione ha posto un'attenzione particolare nei confronti degli iscritti che, destinatari di più provvedimenti di regolarizzazione contributiva i cui piani di ammortamento siano scaduti, versino in condizioni fortemente disagiate.



Per costoro è stata prevista la possibilità di ripartire la morosità maturata fino ad un massimo di 60 rate mensili, a condizione che:


- a) la richiesta di ulteriore dilazione sia formulata, in forma scritta, dall'Ordine, che si impegna a vigilare sul corretto adempimento dell'obbligo contributivo anche ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 e 21 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e successive modificazioni;
- b) l'istanza sia motivata sulla base delle peculiari condizioni economiche comprovate da idonea documentazione, dell'entità della morosità maturata, nonché della particolare situazione personale o familiare asseverata dall'Ordine di appartenenza;
- c) l'iscritto attivi l'addebito diretto su conto corrente per il versamento di tutte le somme dovute all'Ente.

La richiesta può essere formulata utilizzando il *facsimile* allegato alla presente e deve essere inviata, con la documentazione a corredo, all'indirizzo protocollo@pec.enpam.it, all'attenzione del Servizio Contributi e attività ispettiva.

Gli Uffici della Fondazione provvederanno poi ad istruire l'istanza e a sottoporla al Consiglio di Amministrazione, al quale è demandata la competenza a decidere in merito.

La delibera dell'organo consiliare sarà infine comunicata all'Ordine interessato.

IL DIRETTORE
(Dott. Vittorio FULCI)



EB

Allegati:

- *Regolamento del regime sanzionatorio del Fondo di previdenza generale*
- *facsimile di istanza di dilazione della morosità contributiva ai sensi dell'art. 10 comma 2-bis del Regolamento del regime sanzionatorio del Fondo di previdenza generale*

